UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Ufficio Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo, Interinali e CEL
Via Università 4, Modena
Tel.: 059/205-7078-6445-6450- 6493-6447
e-mail: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
pec: selezioni@pec.unimore.it

Pubblicato su Albo on line e sul sito internet di Ateneo

Procedura selettiva per il conferimento di Incarichi di Ricerca
ai sensi dell'art. 22-ter della L. 30 dicembre 2010, n. 240

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto di Ateneo
VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i.
VISTO il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
VISTO il D.Lgs n. 196 del 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018
VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246", e s.m.i.
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 successive modifiche e integrazioni e, in particolare l'art. 22-ter, introdotto dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79
VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di Incarichi di Ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010 emanato con D.R. prot. n. 306522 del 12 novembre 2025, rep. n. 1228/2025
VISTA la delibera del/della Giunta del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche del 22 ottobre 2026 (acquisita con prot. n. 310156 del 27/10/2026) con la quale è stata richiesta l'indizione di una procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Incarico di ricerca,

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di Incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010.

Codice Bando Pica	IR-2026-103
Numero dei posti	1
Durata dell'incarico	12 mesi
Struttura e sede principale di svolgimento delle attività	Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche - Modena
Titolo del progetto di ricerca	Metodologie avanzate per la gestione dinamica delle risorse GPU in sistemi embedded ad alte prestazioni
Attività e obiettivi oggetto dell'incarico	Ricerca e sperimentazione di metodologie di partizionamento spaziale e scheduling dinamico di GPU, con particolare attenzione alla caratterizzazione dei workload, alla gestione delle interferenze e alla predicibilità dell'esecuzione in applicazioni real-time ed embedded.
Tutor	Prof. Andrea MARONGIU
Area scientifica	AREA 09 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Gruppo scientifico-disciplinare (GSD)	09/IINF-05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Settore scientifico-disciplinare (SSD)	IINF-05/A Sistemi di elaborazione delle informazioni
Importo annuo lordo percipiente	€ 22.500,00
Titolo di accesso alla selezione	LM-18 Informatica LM-32 Ingegneria informatica conseguito da non più di sei anni dalla data di scadenza del bando
Numero massimo di pubblicazioni e altri prodotti scientifici	5
Eventuali ulteriori titoli (non obbligatori) ai fini della valutazione	/
Lingue straniere richieste	/
Accertamento della lingua italiana per candidati stranieri	No
Programma del colloquio	Conoscenze nell'ambito delle architetture GPU e dei paradigmi di programmazione parallela per sistemi embedded e real-time. Conoscenze relative a tecniche di gestione, partizionamento e scheduling delle risorse GPU, inclusa la caratterizzazione delle prestazioni di workload concorrenti.
Copertura finanziaria	UA.A.RD.D02.20 Codice UGOV: 020143_23_MARONGIU_PRIN_2022 - CUP: E53D23007810006 - Prof. Andrea Marongiu UA.A.RD.D02.20 - 020143_23_HE(_BERTOGNA_TRACE - CUP: E93C23001060006 - Prof. Marko Bertogna

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento nei luoghi di lavoro.
I termini declinati rispetto ad un genere devono intendersi riferiti a tutti i generi.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione candidati italiani o stranieri in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico oppure di titolo equipollente o equivalente conseguito all'estero, in una delle seguenti classi di laurea:

LM-18 Informatica

LM-32 Ingegneria informatica

conseguito da non più di sei anni dalla data di scadenza del bando e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca, che sarà valutato dalla Commissione giudicatrice.

Nel caso di **titolo conseguito all'estero** i candidati devono allegare alla domanda certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti (**Transcript of Records**) tradotti e legalizzati oppure **Diploma Supplement** e, se disponibile, la **Dichiarazione di valore** in loco a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio oppure gli attestati rilasciati dal CIMEA, centro italiano ENIC-NARIC.

L'equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero è valutata, al solo fine del conferimento dell'incarico, dalla Commissione giudicatrice sulla base dei documenti presentati dal candidato, verificando che il titolo sia stato rilasciato da un'istituzione accademica riconosciuta nel paese di origine e che sia equivalente, per livello, contenuti e durata, al titolo di laurea magistrale o a ciclo unico italiano (corrispondente al livello 7 del Quadro Europeo delle Qualifiche – EQF).

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. I requisiti di ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Non sono ammessi alla selezione:

a) coloro che sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza o provenienza

b) coloro che hanno condanne penali (in Italia e all'estero) anche non definitive e procedimenti penali in corso; è onere del candidato indicarli espressamente nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione si riserva un'autonoma valutazione discrezionale sulla rilevanza dei reati commessi, anche al fine di tutelare il proprio buon nome e la propria immagine

c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale italiano

d) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente alla Struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo

e) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

f) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010

g) coloro che hanno usufruito di incarichi di cui all'art. 22-ter della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'incarico messo a bando, superi complessivamente i tre anni, anche non continuativi, ad eccezione di incarichi conferiti nell'ambito del programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente

h) coloro che hanno usufruito di contratti di cui all'art. 22, 22-bis e 22-ter della L. 240/2010 e di contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010, anche con anche con istituzioni diverse, per un periodo che non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi, ad eccezione di incarichi conferiti nell'ambito del programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Modalità e termine per la presentazione della domanda

La **domanda di ammissione** alla procedura selettiva dev'essere redatta e inviata, **a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente l'applicazione informatica PICA** – Piattaforma Integrata Concorsi Atenei – al link https://pica.cineca.it/unimore/ **entro le ore 13:00 (ora italiana) del termine perentorio di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sull'Albo online di Ateneo.**

Se il termine di scadenza indicato cade in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo, ai sensi dell'art. 2963 comma 3 c.c.

Sono accettate solo domande presentate tramite la piattaforma PICA.

Alla piattaforma PICA si accede tramite SPID o account PICA. Se si utilizzano credenziali LOGINMIUR, si raccomanda di verificare che siano attive.

La guida alla compilazione della domanda è consultabile al link https://pica.cineca.it/file/LineeGuidaCompilazioneDomandaPICA.pdf/

La domanda di partecipazione è considerata a tutti gli effetti di legge come autocertificazione dei dati in essa contenuti e dei documenti allegati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm. Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Alla domanda i candidati devono allegare, in formato PDF:

- curriculum in formato europeo, datato e firmato
- pubblicazioni e altri prodotti scientifici, nel numero massimo indicato all'art. 1 (max 30Mb per file); ulteriori pubblicazioni e prodotti non saranno oggetto di valutazione
- copia di un documento di identità in corso di validità

- eventuali titoli e documenti ritenuti utili ai fini della valutazione (max 10 contributi - max 30Mb per file).

In caso di partecipazione a più procedure, in corso o pregresse, è necessario caricare i documenti come richiesto da ogni singolo bando: non è possibile rimandare a documenti già presentati per altre selezioni.

È valutabile solo quanto effettivamente allegato alla domanda di partecipazione.

I candidati con disabilità o con DSA possono richiedere l'ausilio necessario e/o tempi aggiuntivi per poter sostenere il colloquio, ai sensi dell'art. 20 della L.104/1992, della L.170/2010 e del DPCM 9 novembre 2021. La mancata indicazione nella domanda degli ausili necessari esonera l'amministrazione universitaria da ogni incombenza in merito.

Nella domanda i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (PEC), quale esclusivo recapito ai fini della procedura. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo, Interinali e CEL via e-mail (ufficio.selezioneassunzione@unimore.it).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesattezze da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e-mail indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali, telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Entro la scadenza sopra indicata per la presentazione delle domande, la piattaforma PICA consente di salvare in bozza e apportare modifiche alla propria domanda. Dopo che la candidatura è stata inviata, non è possibile fare nessuna modifica. Se il candidato vuole apportare cambiamenti alla domanda presentata, deve ritirare quella già consegnata e farne una nuova.

Pena l'esclusione, la **domanda** deve essere **firmata** in una delle seguenti modalità:

- digitale: attraverso hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale, il PDF scaricato dalla pagina PICA di presentazione della domanda deve essere firmato, generando un file in formato pdf.p7m da ricaricare sulla pagina della propria domanda
- mediante server ConFirma: attraverso hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma
- olografa: scaricare il PDF del documento, stamparlo, firmarlo manualmente, scansionarlo in formato PDF e caricare la scansione sulla pagina della propria domanda.

Non è necessario firmare la domanda in caso di **accesso con SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La domanda deve essere completata e inviata entro la scadenza sopra indicata: dopo questa data la piattaforma impedisce l'accesso alla domanda, la sua modifica e il suo invio.

Dopo aver completato e inviato la candidatura, la piattaforma PICA invia automaticamente all'indirizzo e-mail del candidato una ricevuta con data e ora di presentazione della domanda. In caso di mancata ricezione, bisogna contattare il servizio di supporto Cineca tramite il link in fondo alla pagina https://pica.cineca.it/unimore/

Ogni domanda è associata a un **numero identificativo** che deve essere utilizzato per ogni comunicazione insieme al codice della procedura di selezione. Il numero identificativo sarà usato anche per le comunicazioni da parte dell'Ateneo che richiedono, per il rispetto della privacy, di omettere dati identificativi.

Per qualunque problema tecnico contattare tempestivamente e direttamente Cineca in quanto gestore della piattaforma Pica, cliccando su "Per problemi tecnici contatta il supporto" in fondo alla pagina https://pica.cineca.it/unimore/. L'Ufficio Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo, Interinali e CEL non ha competenza per problemi tecnico-informatici.

Per informazioni sulla presentazione della domanda, contattare l'Ufficio Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo, Interinali e CEL via e-mail (ufficio.selezioneassunzione@unimore.it) o telefonicamente (059 205 7078-6447-6450).

Art. 4 - Esclusione

L'esclusione dalla selezione può essere disposta per la mancanza di:

- requisiti di ammissione indicati all'art. 2
- curriculum vitae
- sottoscrizione della domanda di partecipazione, come indicato all'art. 3
- rispetto dei termini o della modalità di invio della domanda di partecipazione.

L'esclusione può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della selezione, con motivato decreto, che verrà notificato direttamente all'interessato. L'esclusione dopo l'espletamento della selezione comporta la decadenza dalla graduatoria.

Inoltre, si dispone l'esclusione nel caso in cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione o di altre dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

La procedura di valutazione comparativa è svolta dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto direttoriale, alla scadenza del bando, su proposta della Struttura richiedente l'attivazione dell'incarico.

La Commissione è composta da tre componenti effettivi ed eventuali supplenti garantendo, ove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori esperti sui temi oggetto del bando, dei quali almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dal Decreto Ministeriale n. 456/2023.

Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito internet di Ateneo.

In caso di rinuncia o di dimissioni di un componente effettivo, si procede alla sostituzione con un componente supplente.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute; le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. I giudizi della Commissione sono insindacabili nel merito.

Art. 6 – Procedura di selezione

La selezione, per titoli e colloquio, assicura la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed è volta a valutare il possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del bando.

I candidati devono produrre l'intera documentazione per la valutazione secondo le modalità indicate all'art. 3.

I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:

a)	titoli di studio, attività di ricerca precedentemente svolte, esperienze lavorative e propensione alla ricerca, pubblicazioni, tesi e altri prodotti scientifici, in relazione all'oggetto previsto dal bando	Max punti 60/100
b)	colloquio, in seduta pubblica, volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché la conoscenza di una o più lingue straniere rilevanti per le attività di ricerca da svolgere	Max punti 40/100
	TOTALE della valutazione	**Max punti 100/100**

La Commissione determina le modalità di valutazione dei candidati nel corso della prima riunione, da pubblicare sul sito di Ateneo.

Sulla base dei criteri stabiliti, la Commissione valuta la documentazione prodotta dai candidati, esprime per ciascuno un giudizio e attribuisce il relativo punteggio che viene comunicato ai candidati prima del colloquio, contestualmente a data, ora e modalità di svolgimento del colloquio stesso, contestualmente a data, ora e modalità di svolgimento del colloquio stesso.

Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 30/60.

Art. 7 – Colloquio

La data, l'ora e le modalità di svolgimento del colloquio in seduta pubblica saranno comunicate ai candidati in modalità telematica con un preavviso di almeno 10 giorni.

I candidati che hanno superato la valutazione preliminare e che non sono stati esclusi dalla selezione sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati.

Nel caso di sopravvenuto impedimento a svolgere il colloquio nella data e nell'orario indicati da parte di uno o più componenti della Commissione oppure per motivi organizzativi, la nuova data verrà resa nota con un preavviso di almeno 10 giorni.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati devono esibire un documento di identità in corso di validità, preferibilmente lo stesso allegato alla domanda di partecipazione.

Alle candidate impossibilitate a partecipare al colloquio in presenza per gravidanza o allattamento, è assicurata la partecipazione eventualmente in modalità telematica o la disponibilità di appositi spazi per l'allattamento. Le candidate interessate devono darne tempestiva comunicazione all'indirizzo e-mail ufficio.selezioneassunzione@unimore.it così da consentire all'Amministrazione di pianificare per tempo le modalità per garantire la regolare partecipazione al colloquio.

La mancata presentazione, anche se dovuta a cause di forza maggiore, è considerata come **rinuncia** alla partecipazione alla selezione.

In caso di colloquio in modalità telematica, i candidati devono garantire che la loro postazione sia dotata di webcam, indispensabile per il loro riconoscimento, e di microfono e cuffie/casse audio.

Il **mancato collegamento** telematico al colloquio o il **collegamento tardivo**, anche se dovuti a cause di forza maggiore, sono considerati come **rinuncia** alla partecipazione alla selezione.

La Commissione esprime un motivato giudizio relativo al colloquio per ciascun candidato e attribuisce il relativo punteggio. Il colloquio è superato con un punteggio minimo di 30/40.

In caso di colloquio in presenza, i punteggi sono resi noti tramite affissione nella sede del colloquio; in caso di seduta da remoto, i punteggi sono resi noti in modalità telematica.

Art. 8 – Formazione e approvazione della graduatoria

Al termine del colloquio, la Commissione conclude i propri lavori con la redazione della graduatoria di merito entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina o cinque mesi in caso di proroga dei lavori.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione preliminare e nel colloquio. La selezione si intende superata con un punteggio minimo complessivo di 60/100.

In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i titolari di Incarichi di ricerca e, subordinatamente, in caso di ulteriore parità, di età anagrafica minore.

Gli atti della procedura e la graduatoria di merito con indicazione del vincitore sono approvati con decreto direttoriale entro un mese dalla consegna dei verbali all'Ufficio Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo, Interinali e CEL.

Il decreto di approvazione atti è pubblicato sull'Albo online e sul sito internet di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali, ed è immediatamente efficace. La pubblicazione ha effetto di notifica ai candidati ai sensi di legge. Dalla data di pubblicazione sull'Albo online del decreto decorrono i termini per la presentazione di eventuali ricorsi.

La validità della graduatoria di merito è fissata in sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione atti.

In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore o di cessazione anticipata, su formale richiesta della Struttura, si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro il periodo di validità della stessa, fermo restando che la durata minima dell'Incarico di ricerca deve essere almeno annuale e previo accertamento della copertura finanziaria.

Per motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento di analoghe attività, entro i termini di validità della graduatoria, è possibile il conferimento di ulteriori Incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria. In tal caso, lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato con delibera della Struttura, anche diversa da quella che ha richiesto il bando, previo accertamento della copertura finanziaria.

Art. 9 – Conferimento dell'Incarico di ricerca

Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo di diritto privato ed è regolato dalle previsioni dell'articolo 22-ter della L. 240/2010, dal Regolamento per il conferimento di Incarichi di Ricerca e dal contratto di lavoro. Il contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, né può essere computato ai fini di cui all'art. 20 del D. Lgs. 75/2017.

Il contratto, redatto in forma scritta, decorre improrogabilmente dal giorno 1 oppure dal giorno 16 del mese ed è sottoscritto dal Direttore Generale e dal titolare dell'incarico. Il Direttore della Struttura presso la quale l'interessato deve svolgere la propria attività oppure il tutor deve comunicare l'inizio dell'attività di ricerca all'Amministrazione.

Ai fini del conferimento dell'incarico, il vincitore è tenuto a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente. L'Amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate; nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste.

Nel caso di **titolo conseguito all'estero**, per la sottoscrizione del contratto il vincitore deve fornire **dichiarazione di valore** con diploma legalizzato e tradotto oppure **diploma supplement legalizzato** oppure **certificati rilasciati dal CIMEA**, centro italiano ENIC-NARIC. Per informazioni sulla legalizzazione si rimanda al sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea per la sottoscrizione del contratto devono presentare idonea documentazione che attesti la regolarità della propria posizione inerente il soggiorno in Italia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998 e s.m.i.).

La mancata sottoscrizione del contratto da parte del vincitore nei termini indicati dall'Amministrazione è considerata rinuncia con conseguente decadenza dalla graduatoria. La mancata presa di servizio nel termine assegnato comporta l'immediata risoluzione del contratto. In tali casi si può procedere allo scorrimento della graduatoria, compatibilmente con le tempistiche per poter svolgere e completare le attività nei tempi previsti dal progetto indicato all'articolo 1.

Nei confronti del titolare di incarico che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto.

L'Ateneo, nell'ambito del proprio potere discrezionale, si riserva di non procedere al conferimento dell'incarico e alla sottoscrizione del relativo contratto. Nel caso in cui il vincitore della procedura, anche per fatti a lui non imputabili o comunque riconducibili, non sia in grado di prendere servizio in tempo utile ad assicurare il termine delle attività entro la scadenza del progetto di ricerca, l'Ateneo ha facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico e alla sottoscrizione del relativo contratto, salvo eventuali deroghe alla scadenza del progetto.

L'Università è esente da qualsiasi responsabilità qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto con il vincitore della procedura proveniente da Stato non appartenente all'Unione Europea sottoposto a embargo finanziario ai sensi delle disposizioni comunitarie vigenti, il pagamento dei compensi subisca rallentamenti o non sia possibile procedere al pagamento dei compensi a causa delle sanzioni finanziarie previste per singole persone/organizzazioni e/o Paesi.

Art. 10 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

Ai titolari di Incarichi di ricerca è corrisposto, per tutta la durata del contratto, il trattamento economico annuo lordo indicato all'art. 1, determinato in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.

L'importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili posticipate.

Agli Incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della L. 476/1984 (esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche).

In materia previdenziale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, cc. 26 e segg., della L. 335/1995 (obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e dei relativi versamenti dei contributi previdenziali). Il titolare dell'Incarico ha l'onere di effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS.

In materia di congedo per malattia si applica quanto disposto dall'art. 1, c. 788, della L. 296/2006 (diritto a indennità di malattia a carico dell'INPS, entro limiti di durata e importo, in caso di sospensione dell'attività).

In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato in G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'Ateneo o dal soggetto finanziatore fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'Incarico di ricerca.

L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa di responsabilità civile.

Art. 11 – Diritti e doveri

Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a svolgere personalmente l'attività di assistenza alla ricerca oggetto del contratto sottoscritto sotto la supervisione del tutor. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal tutor.

Per i titolari di Incarichi di ricerca di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, in relazione alle esigenze delle attività oggetto dell'incarico, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Ateneo e le strutture sanitarie di riferimento.

Per lo svolgimento di attività funzionali alle attività oggetto del contratto, i titolari di Incarichi possono essere autorizzati da altri enti, pubblici o privati, ad accedere agli spazi con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Ateneo e gli enti di riferimento.

Lo svolgimento di attività al di fuori della Struttura che ha proposto il conferimento dell'Incarico deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore della Struttura, sentito il tutor.

Il titolare dell'Incarico di ricerca è tenuto a presentare la/le relazione/i (e ogni altra eventuale documentazione richiesta anche dall'ente finanziatore) attestante l'attività scientifica svolta e i risultati ottenuti.

Il titolare di incarico si impegna a rispettare quanto previsto nel Codice di comportamento dei Dipendenti dell'Università di Modena e Reggio Emilia emanato con D.R. prot. n. 25591 del 01/02/2023, rep. n. 98/2023 e a uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso questo Ateneo.

La realizzazione di una invenzione, suscettibile di brevettazione, da parte del titolare dell'Incarico di ricerca nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto del contratto, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento in materia di nuova imprenditorialità e di titolarità, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e alle clausole del contratto individuale.

Art. 12 – Incompatibilità

Gli Incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- titolarità di assegno di ricerca, Contratto di Ricerca, Incarico post-doc, Incarico di ricerca e contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca
- titolarità di borse di dottorato di ricerca o altre borse di studio o di ricerca a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca
- frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA)
- lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università.

Il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Fatte salve le predette condizioni di incompatibilità, in caso di richiesta di incarichi esterni, si pronuncia il Direttore della Struttura, tenuto conto del parere del tutor, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività oggetto del contratto.

Ai titolari di Incarichi di ricerca possono essere attribuiti incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 previo parere favorevole della Struttura di appartenenza compatibilmente con l'attività di ricerca, ad accezione di incarichi di docenza presso Università telematiche.

Nel caso di finanziamento dell'Incarico di ricerca su fondi esterni l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.

Art. 13 – Proroga e rinnovo

L'incarico di ricerca, la cui durata iniziale è indicata all'art. 1, può essere prorogato o rinnovato, previa approvazione della relazione finale da parte del tutor su delibera della Struttura, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.

La durata complessiva degli Incarichi di ricerca, conferiti al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, compresi eventuali proroghe e rinnovi non può superare i tre anni, anche non continuativi.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di Contratti di Ricerca (art. 22 della L. 240/2010), Incarichi post-doc (art. 22-bis della L. 240/2010), Incarichi di ricerca (22-ter della L. 240/2010) e di contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure-track (art. 24 della L. 240/2010), anche con istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

I termini di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).

Ai fini del computo della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità l'incarico è sospeso e il termine di scadenza è prorogato per il periodo residuo, ossia il periodo che intercorre tra la data di sospensione e la scadenza originale del contratto.

L'incarico può essere sospeso anche nei casi di assenza per malattia e infortunio ed è prorogato per il periodo residuo, ossia il periodo che intercorre tra la data di sospensione e la scadenza originale del contratto, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura e dell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro e per le finalità connesse alla sua gestione.

I dati saranno trattati dall'ufficio preposto al procedimento e dalla Commissione giudicatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati per le finalità descritte è obbligatorio e l'eventuale rifiuto del candidato preclude la partecipazione alla procedura.

I dati raccolti potranno essere comunicati ad eventuali soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990, del D. Lgs. 33/2013 e loro ss.mm.ii.

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nella persona del Rettore pro-tempore.

Per quanto qui non espresso si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali disponibile nella pagina della domanda di partecipazione sulla piattaforma PICA e al link https://www.unimore.it/it/privacy

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa V. Stefania Angileri. Per informazioni relative alla procedura concorsuale, rivolgersi all'Ufficio Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo, Interinali e CEL, Via Università, n. 4, 41121 Modena, tel.: 059/205 7078-6447-6450, ufficio.selezioneassunzione@unimore.it, selezioni@pec.unimore.it

Art. 15 - Pubblicità

Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito internet dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 16 - Norme finali e di rinvio

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente procedura, di sospendere o rinviare il colloquio ovvero di sospendere o di non procedere all'assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili che impediscano il conferimento dell'Incarico di ricerca.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia al Regolamento per il conferimento di Incarichi di Ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010 emanato con D.R. prot. n. 306522 del 12/11/2025, rep. n. 1228/2025.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico PERITI
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005